

Ai gentili clienti
Loro sedi

Compensi di fine anno agli Amministratori

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, nei casi in cui l'assemblea dei soci avesse già deliberato di **assegnare un compenso per l'anno 2016** agli amministratori, la società sarà tenuta a: **i) riscontrare che sia imputato a Conto economico il costo previsto dall'assemblea; ii) verificare che l'importo del compenso venga corrisposto entro e non oltre il termine del corrente esercizio.** Infatti, i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti" (art. 95, co. 5 del Tuir), vale a dire che la deducibilità degli stessi è subordinata alla effettiva erogazione (c.d. criterio di cassa). Pertanto, affinché il compenso spettante agli amministratori di società **sia deducibile nell'esercizio in cui è corrisposto** (e non si debba, quindi, posticipare la deduzione del costo), **è necessario saldare il debito entro il 31 dicembre. Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile** (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), **con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.** Tuttavia, si deve tenere presente che: **i) in caso di amministratore NON professionista**, vale la regola **secondo cui i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2017**, sono deducibili dall'ente erogante nel periodo di imposta precedente (2016), **in ossequio al principio di cassa allargato**; **ii) in caso di Amministratore professionista** (che fattura il proprio compenso alla società) non vale la regola di cui sopra, bensì quella della **deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31.12.2016.**

Premessa

L'art. 95, comma 5 del Tuir dispone che "*i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, **sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti***". Pertanto, affinché il compenso spettante agli amministratori di società **sia deducibile nell'esercizio in cui è corrisposto** (e non si debba, quindi, posticipare la deduzione del costo), **è necessario saldare il debito entro il 31 dicembre**, vale a dire **entro l'ultimo giorno del periodo d'imposta**.

Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), **con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio**.

Tuttavia, si deve tenere presente che:

→ **i compensi corrisposti entro il 12 gennaio, sono deducibili dall'ente erogante nel periodo di imposta precedente, in ossequio al principio di cassa allargato**.

OSSERVA

Precisamente, la società **deduce dal proprio reddito i compensi** spettanti all'organo amministrativo **nell'esercizio di erogazione** (*principio di cassa*), **con possibilità di applicare il criterio di "cassa allargata"** (compensi pagati fino al 12 gennaio dell'anno successivo), in deroga al generale principio fiscale della competenza.

Prima di ritenere applicabile il criterio di cassa allargato, è necessario però ulteriormente **distinguere se l'amministratore percepisce i compensi in qualità di:**

→ **professionista nell'esercizio dell'attività propria** e quindi il compenso **costituisce di reddito di lavoro autonomo** (si confronti al riguardo la circ. min. n. 50/E del 12 giugno 2002, punto 7.1);

→ altra qualifica professionale e quindi il **compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente**.

OSSERVA

Tale distinzione è sostanziale in quanto **il criterio di cassa allargata vale solo** per i **redditi assimilati** a quelli di **lavoro dipendente**, ma non per i redditi percepiti in qualità di libero professionista.

Amministratore: remunerazione delle prestazioni professionali

Nel caso in cui l'amministratore sia un professionista e, pertanto, fatturi il proprio compenso alla società, non vale la regola della cassa allargata, bensì la deduzione del compenso è prevista solo se materialmente pagato entro la fine dell'esercizio (entro il 31.12.2016).

PRESTAZIONI AMMINISTRATORE PROFESSIONISTA RESE NEL 2016 O ANNI PRECEDENTI	
COMPENSO PERCEPITO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016	REDDITO 2016
COMPENSO PERCEPITO DAL 01.01.2017	REDDITO 2017

Amministratore: retribuzione di lavoro dipendente

Nel caso di Amministratore il cui compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, la corresponsione dei compensi entro il 12 gennaio, consente all'ente erogante la deducibilità della somma pagata nel periodo di imposta precedente, in ossequio al principio di cassa allargato.

PRESTAZIONI AMMINISTRATORE ASSIMILATO LAVORO DIPENDENTE RESE NEL 2016	
COMPENSO PERCEPITO DAL 01.01.2016 AL 12.01.2017	REDDITO 2016
COMPENSO PERCEPITO DAL 13.01.2016	REDDITO 2017

Tabella di sintesi

Compensi anno 2016	Imputazione a bilancio	Erogazione	Imponibilità per amministratore	Deducibilità per la società
Amministratore senza partita Iva (dipendente)	2016	Entro il 12.01.2016	Anno 2016	Anno 2016
		Dal 13.01.2017	Anno 2017	Anno 2017

Amministratore con partita Iva (professionista)	2016	Entro il 31.12.2016	Anno 2016	Anno 2016
		Dal 01.01.2017	Anno 2017	Anno 2017

Adempimenti di fine anno

Nei casi in cui l'assemblea dei soci avesse già deliberato di **assegnare un compenso per l'anno 2016** agli amministratori, la società deve, pertanto:

- **riscontrare che sia imputato a Conto economico il costo previsto dall'assemblea:**
- **verificare** che l'importo del compenso **sia corrisposto** entro e non oltre:
 - ✓ la data del **12 gennaio 2017**, termine ultimo per considerare l'erogazione di pertinenza del 2016, nell'ipotesi di Amministratore il cui **compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente**;
 - ✓ la data del **31 dicembre 2016**, termine ultimo per considerare l'erogazione di pertinenza del 2015, nell'ipotesi di amministratore il cui **compenso rientra tra le prestazioni professionali**.

È bene, inoltre, che **le aziende si assicurino di avere la riprova dell'effettiva movimentazione finanziaria**; in relazione alla quale, ricordiamo che:

 Per i pagamenti in contante	vale il giorno di erogazione
 Per i pagamenti con assegno bancario	vale il giorno di consegna dello strumento (opportunamente datato) al beneficiario
 Per i pagamenti con bonifico bancario	vale il giorno di effettuazione della operazione

Trattamento delle somme erogate all'Amministratore "dipendente"

Si ricorda, infine, che nel caso in cui il **compenso** venga **pagato** ad un **Amministratore "dipendente"**

- **entro il 31.12.2016:**
 - dovranno essere versate, con il relativo modello F24, le ritenute d'acconto e i contributi INPS, **entro il giorno 16.01.2017**;

→ **entro il 12.01.2016:**

→ dovranno essere versate, con il relativo modello F24, le ritenute d'acconto e i contributi INPS, **entro il giorno 16.02.2017.**

OSSERVA

Si fa osservare che per effetto dell'applicazione del principio di cassa allargata, sulle **somme erogate fino al 12.01.2017, relative a prestazioni effettuate nel 2016**, la società deve:

- ✓ operare la **ritenuta** sulla base delle **aliquote progressive per scaglioni** di reddito vigenti nel **2016**;
- ✓ attribuire le **detrazioni** (ad esempio per carichi di famiglia) nella misura prevista per il **2016**.

Per i **compensi** relative a prestazioni del 2016 **corrisposti dopo il 12.01.2017**, la società dovrà:

- operare la **ritenuta** sulla base delle **aliquote progressive per scaglioni** di reddito vigenti nel 2017;
- calcolare le **detrazioni** nella **misura spettante nel 2017**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO